

oltre la parte che la legge stabilisce per questi valori è insita nella legge pe' Banchi Meridionali.

A tale affermazione mi fermo nè vado più oltre. Mi bastano le formali, esplicite dichiarazioni del ministro delle quali volentieri prendo atto. Che se l'onorevole ministro voglia attribuirsi il merito di quello che è scritto nella legge appunto com'egli disse per non creare disparità fra i tre Istituti, risponderò che effettivamente l'altra disposizione da lui accennata fu da noi ponderata e discussa. Non voglio supporre possibile nell'onorevole ministro la credenza che forse quella disposizione non fosse da noi letta. Tutt'altro. Ma per verità il grandissimo suo merito, mi duole il constatarlo, almeno per parte mia non si è visto.

Evidentemente non poteva non proporsi quella disposizione se non si volevano fare sfacciatamente due pesi e due misure. Conclusione: ho fatta la mia proposta; l'onorevole ministro crede che non ce ne sia bisogno, e sia; ma non ci attribuisca di essere stati indolenti fino al punto di non avere letto; abbiamo letto, onorevole ministro, e troppo, perfino fra le linee.

Presidente. Dunque lo ritira?

Placido. Sissignore.

Presidente. Avendo l'onorevole Placido ritirato la sua proposta metterò a partito l'articolo 30 *bis* concordato tra il Ministero e la Commissione:

« Agli effetti della graduale riduzione della circolazione richiesta dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, il termine di 4 anni di cui nei comma 2 e 3 di detto articolo, e quello di 14 anni di cui nei comma 3, 4, 6 e 7 dello stesso articolo, sono rispettivamente prolungati di un anno. »

(È approvato).

« Art. 31. I limiti fissati dall'art. 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per l'ammontere dei depositi in conto corrente fruttifero sono elevati:

per il Banco di Napoli a . . . L. 50,000,000
per il Banco di Sicilia a . . . » 15,000,000

« Rimane fermo quanto dispone l'articolo 2 dell'allegato E, approvato con l'articolo 10 della legge 22 luglio 1894, n. 339, sostituendo alle somme dei conti correnti fruttiferi indicate per i Banchi di Napoli e di Sicilia dalla

citata legge del 10 agosto 1893 quelle riportate sopra. »

A questo articolo 31 sono stati proposti i seguenti due emendamenti:

Per il Banco di Napoli a . . . L. 60,000,000
Per il Banco di Sicilia a . . . » 18,000,000
Placido, Della Rocca, Zainy, De Martino, Masci, Afan De Rivera, Rocco, Rummo S., Magliani, De Gaglia, Casale, Billi, Ungaro, Fusco Alfonso, Ruggero Giuseppe.

Per la Banca d'Italia a . . . L. 150,000,000
Tortarolo.

Onorevole Placido, ha facoltà di parlare.

Placido. Non abuso della pazienza della Camera.

Se l'onorevole ministro accetta il nostro emendamento sta bene; se no, lo ritiro, chè tanto è inutile il combattere.

Presidente. Onorevole ministro del tesoro, ha facoltà di parlare.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Questo emendamento avrebbe avuto un significato abbastanza importante in occasione della legge del 1893, la quale mirò (ed allora io feci una campagna in unione all'onorevole Placido nell'interesse dei Banchi Meridionali) a restringere i conti correnti fruttiferi dei Banchi.

Siccome io credo che i conti fruttiferi possano per quei Banchi presentare una notevole risorsa e che sia da preferirsi il conto corrente fruttifero, quando l'amministrazione sia ben condotta, alla emissione soverchia di carta, io appoggiai la estensione dei conti correnti fruttiferi. Difatti ci riuscì allora di tenere i limiti più elevati di quanto era stato dapprima proposto.

Ma passò nella legge del 1893 la disposizione che, oltre quei limiti, determinati dalla legge, qualunque aumento nei conti correnti fruttiferi dovesse recare una restrizione della circolazione corrispondente ai tre quarti della eccedenza dei depositi oltre la cifra dei limiti stabiliti.

Con ciò era grandemente diminuito il beneficio che i Banchi potevano avere dall'aumento ottenuto di fronte alle somme proposte.

L'anno scorso, preoccupandomi appunto di questo interesse dei Banchi, col Decreto-legge del gennaio, quando le Casse di risparmio e gli Istituti di credito in genere